

PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI INTEGRATO

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)
(DPCM 27 Luglio 2021)

Piano Emergenza Interno Rifiuti / Integrato

Ed. 3.0 del 09 Ottobre 2021

Nota Ed. 3.0

A seguito della pubblicazione del [DPCM 27 agosto 2021](#) (GU n.240 del 07.10.2021), i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (**06 Dicembre 2021**), devono inviare specifiche informazioni sulla Valutazione del rischio incendio dell'Impianto, secondo il metodo speditivo proposto nell'Allegato B.

Le Informazioni vanno trasmesse con il Modulo Allegato C.2 / Allegato G Prodotto, a firma a tecnico abilitato iscritto Ordine/Collegio.

Modello di Piano di Emergenza Interno Rifiuti, elaborato secondo quanto previsto dall'Art. [26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), rubricato "**Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti**", che prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. **Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.**

[Download Modello Piano Emergenza Rifiuti Interno Ed. 3.0 | Preview](#)

La [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#), all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:

Piano di emergenza interno (competenza Gestore)
Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)

Timeline norme / obblighi

1. 04/12/2018

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019

L'art. [26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), rubricato "**Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti**", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. **Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.**

2. Piano di emergenza esterno | Entro dodici mesi dalla ricezione delle informazioni del gestore

Il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna. **Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.**

2. 07/10/2021

3. Piano di emergenza esterno | Pubblicate le linee guida per il PEE del 07.10.2021

Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il [DPCM 27 agosto 2021](#) Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

4. Piano di emergenza interno | Entro il 6 dicembre 2021 (aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021)

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del [DPCM 27 agosto 2021](#) (**entro il 06.12.2021**), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell'art. 26 -bis ,

del [decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113](#), convertito con modificazioni dalla [legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento (Allegato C.2 [DPCM 27 agosto 2021](#) a firma tecnico abilitato iscritto Ordine/Collegio).




Fig. 1 - Schema timeline norme PEI – PEE

FAQ

1. Chi è obbligato alla predisposizione del Piano?

1. Re_:

- i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, senza nessun limite di stoccaggio/lavorazione o altro.

2. Qual è lo scopo del Piano?

2. Re_:

- controllare e circoscrivere possibili incidenti
 - attuare misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente
 - informare i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti sui rischi
 - provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente

3. Entro quanto tempo deve essere predisposto il Piano?

3. Re_:

- per gli impianti esistenti **entro il 4 Marzo 2019**
 - per i nuovi impianti (non definito)

4. Quando deve essere aggiornato il Piano?

4. Re_:

- il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e aggiornato dal gestore ad intervalli appropriati, al massimo ogni 3 anni.

5. Quali altri obblighi ha il gestore?

5. Re_:

- trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna.
 - si attendono apposite linee guida MI inerenti la prevenzione incendi per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per informazione alla popolazione esterna e per le modalità di invio delle informazioni da

parte dei gestori al Prefetto, altro.

6. Il PEIR deve essere trasmesso al Prefetto?

6. Re_:

- no, il PEIR non deve essere trasmesso, devono essere trasmesse solo le info in accordo con la [Linea guida MATTM del 13.02.2019](#). Il Gestore deve restare a disposizione del Prefetto per richiesta ulteriori informazioni.

7. I gestori di impianti soggetti a Seveso [D.Lgs. 105/2015](#) devono predisporre il Piano?

7. RE_:

- gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti rientranti nel [D.Lgs. 105/2015](#), sono già rispondenti agli obblighi di cui all'Art. 26-bis della [Legge 132/2018](#).

Precisazione nelle [Linee guida | Informazioni ai prefetti - prime indicazioni per i gestori degli impianti](#) (MATTM 13 Febbraio 2019).

8. Quali Sanzioni sono previste?

8. RE_:

- l'art. [26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), non prevede sanzioni. Consigliamo di verificare con gli Organi Preposti MATTM/ARPA/VVF se applicabili Sanzioni dal D.Lgs. 152/2006.

9. Cosa è il Piano Emergenze Esterno (PEE) elaborato dal Prefetto?

9. RE_:

- Il Prefetto in relazione ai dati inviati dai gestori, potrà elaborare o meno il PEE in relazione alle informazioni ricevute

10. Il Prefetto può richiedere ulteriori informazioni al gestore?

10. RE_:

- Il Prefetto può richiedere a seconda del caso ulteriori informazioni al Gestore

11. Il PEE è sempre elaborato?

11. RE_:

No, il Prefetto sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.

12. Perché aggiornare e reinviare il PEIR / Modulo C2 DPCM 27 luglio 2021 entro il **6 Dicembre 2021?**

12. RE_:

- A seguito della pubblicazione delle Linee guida per l'elaborazione del PEE ([DPCM 27 agosto 2021](#)), devono essere inviate informazioni specifiche per il rischio di incendio (Allegato C2 - Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell'Impianto).

13. Chi elabora il Modulo Allegato C2?

13. RE_:

- Un tecnico abilitato iscritto a Ordine/Collegio (Professionista antincendio)

Il Modello doc:**Il Modello è così strutturato:**

Sommaro

Premessa

1. Attività Impianto

1.1 Operazioni di smaltimento

1.2 Operazioni di recupero

2. Riferimenti normativi

3. Dati

3.1 Dati aziendali

3.2 Dati territoriali

3.3. Dimensioni

3.4 Planimetria attività.

4. Tipologie di rifiuti ed operazioni di recupero R

5. Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

6. Organigramma Gestione sicurezza

7. Attività D.Lgs. 81/2008

8. Piano Emergenza ed Evacuazione PI

9. I possibili rischi

9.1 I possibili scenari di emergenza

10. Norme di prevenzione

10.1 Generali

10.2 Aree di Stoccaggio sfusi / big bag / ecoballe.

10.3 Recipienti

10.4 Recipienti per liquidi

10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini

10.6 Spandimento rifiuti liquidi

10.7 Formazione del personale che opera negli impianti

10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale

10.9 Manutenzione

10.10 Autocombustione

10.11 Sorveglianza radiometrica

10.12 Miscelazione rifiuti

11. Modalità di gestione.

12. Gestione delle emergenze.

12.1 Procedura telefonica per la chiamata di soccorso

12.2 Personale autorizzato ad attivare le procedure di emergenza

12.3 Dettaglio Procedure attivazione procedure di emergenza

12.4 Gestione delle emergenze specifiche

- 12.4.1 Procedura per chiamata VVF
- 12.4.2 Procedura per chiamata di emergenza sanitaria
- 12.4.5 Procedura per chiamata di pronto intervento
- 13. Procedure di evacuazione.
- 14. Norme di comportamento per tipo di incidente
- 15. Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente
- 16. Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza
- [Allegato I - Allegato I - / Valutazione del rischio dell'impianto](#)
- Allegato II - Estratto DM 10 marzo 1998
- Allegato III - Documenti

Sezioni Prodotto CA02

- [Istruzioni compilazione \[pdf\] Update Ed. 3.0](#)
- 00. [Dettagli Prodotto \[pdf\]](#)
- 01. [Piano emergenza interno Stoccaggio e lavorazione rifiuti - Indicazioni\[pdf\] Update Ed. 3.0](#)
- 02. [Modello Piano Emergenza Interno Rifiuti \[doc\] Update Ed. 3.0](#)
- 03. [Elenco CER \[pdf\]](#)
- 04. [Materie soggette ad accensione spontanea ADR 2.2.42 \[pdf\]](#)
- 05. [Tracking modifiche \[pdf\]](#)
- 06. [Normativa \[pdf\] Update Ed. 3.0](#)
- 07. [Documenti \[pdf\]](#)
- 08. [PEIR: Modello Comunicazione Prefetto info PEIR \(Piano Emergenza Interna Rifiuti\) \[doc\]](#)
- 09. [Allegato 1 - Modello Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente Allegato 1 \(Strutturata\)](#)
- 10. [Allegato 2 - Modello Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente Allegato 2 \(Semplificata\)](#)
- 11. [Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell'Impianto - DPCM 27 luglio 2021 All. C.2 \[doc\] Update Ed. 3.0](#)
- 12. [Scheda di segnalazione - DPCM 27 luglio 2021 All. C.1 \[doc\] Update Ed. 3.0](#)

Aggiornamenti

Ed. 3.0 09 Ottobre 2021

Aggiornamento PEIR:

- Estratti DPCM 27 agosto 2021

Aggiunti:

- Allegato 11 Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell'Impianto - DPCM 27 agosto 2021 All. C.2
- Allegato 12 Scheda di segnalazione - DPCM 27 agosto 2021 All. C.1

Ed. 2.0 21 Luglio 2021

Aggiornamento PEIR

Modificati/aggiornati:

- paragrafo 4 Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / Recupero R - Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del 31.05.2021)
- paragrafo 10.12 Rifiuti di rottami metallici - Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29)
- Aggiunto paragrafo 16 - Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza
- Aggiunto modello Attestazione di Sorveglianza radiometrica Dlgs 101/2020
- Aggiunto D.Lgs. 101/2020 Consolidato 2021
- Aggiunto Elenco CER 2021 (Tavola di concordanza)
- Aggiornato Materie soggette ad accensione spontanea ADR 2.2.42 Rev. 1.0 2021

1.5 25 Marzo 2019

- Aggiornato PEIR con quando previsto per gli obblighi di Sorveglianza radiometrica rottami metallici

Modificati/aggiornati paragrafi:

- 10.12 Rifiuti di rottami metallici
- 11.1 Check list ingresso all'impianto
- Aggiunto modello Attestazione di Sorveglianza radiometrica
- Aggiunto D.Lgs. 230/1995 Consolidato 2018

1.4 27 Febbraio 2019

Inserito

- Istruzioni compilazione

Aggiornato PEIR (eliminato cap. 6 refuso)

1.3 16 Febbraio 2019

Inseriti:

- Allegato 1 Modello Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente Allegato 1 (Strutturata);
- Allegato 2 Modello Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente Allegato 2 (Semplificata).

1.2 14 Febbraio 2019

- Inserite Linee guida | Informazioni ai prefetti - prime indicazioni per i gestori degli impianti di cui art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (MATTM 13.02.2019);

- Inserito Modello Comunicazione Prefetto info PEIR (Piano Emergenza Interna Rifiuti)

1.1 del 25 Gennaio 2019

- Inserita Circolare ministeriale 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" nella cartella Normativa [che annulla e sostituisce la Circolare del 15/03/2018];

- Aggiornato Piano emergenza interno Stoccaggio e lavorazione rifiuti – Indicazioni a seguito della pubblicazione della Circolare MATTM del 21.01.2019;
- Aggiornato Modello Piano Emergenza Interno Rifiuti a seguito della pubblicazione della Circolare MATTM del 21.01.2019.

- [Inserito in Appendice al Modello Piano Emergenza Interno Rifiuti il dettaglio delle Modifiche Edizione 1.1 2019 Prodotto CA02 PEIR](#)

Modificati/aggiornati paragrafi:

- 3.4 Planimetria attività;
- 6. Organigramma Gestione sicurezza;
- 10.4 Recipienti per liquidi;
- 10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini;
- 10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale
- 11.1 Check list ingresso all'impianto;
- 11.2 Tempistiche stoccaggi.

Nel dettaglio sono riportate in rosso le modifiche apportate, a seguito della pubblicazione della [Circolare MATTM 21.01.2019](#) "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". La [Circolare MATTM 21.01.2019](#) annulla e sostituisce la Circolare prot. 4064 del 15/03/18.

Piano Emergenza Interno Rifiuti

ISBN: 978-88-98550-54-8

Cod.: CA02

Edizione: 3.0

Anno: 2021

Formato: .docx

Struttura: Adobe Portfolio.pdf

Tipo: Modello

Livello tecnico: *****/*****

Pagine: ---

Dimensioni: 50 Mb

ACQUISTO ONLINE

Se acquisti online, acquisti anche i futuri aggiornamenti una sola volta.

I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.